



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2021-2022

Comunicato Ufficiale N. 342 del 22/04/2022

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

DELIBERE CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 22 aprile 2022, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ALDO GOLDONI, VANNI GRAUSO

55) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. REAL SANPAOLO CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE GHERARDI LEONARDO PER 10 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 85 LND DEL 24/03/2022 (Gara: REAL SANPAOLO CALCIO – REAL FLAMENCO 82 del 20/03/2022 – Campionato Terza Categoria Roma)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, ascoltata la società, sentito l'arbitro

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Gherardi Leonardo a 3 gare. Il contributo va restituito.
In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

60) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ASDPOL TERRACINA CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 200,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE DI TOMMASO EMILIANO FINO AL 15/04/2022 E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI DI TOMMASO ANTONIO, VISCONTI VINCENZO, FLERALE MICHELE, HIDEG ANGEL SORIN E VIOLETTI VINCENZO PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 308 LND DEL 31/03/2022
(Gara: GAETA – TERRACINA CALCIO del 26/03/2022 – Campionato Juniores Under 19 “B” Regionale)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,
ascoltata la società,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, relativamente all'inibizione a carico del dirigente Di Tommaso Emiliano ed alle squalifiche a carico dei calciatori Di Tommaso Antonio, Visconti Vincenzo, Flerale Michele, Hideg Angel Sorin e Violetti Vincenzo, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..

Di respingere altresì il reclamo, relativamente alla sanzione della perdita della gara ed all'ammenda di euro 200,00, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL RELATORE

F.to Aldo Goldoni

61) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. GAETA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE ARENA MATTEO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 308 LND DEL 31/03/2022
(Gara: GAETA – TERRACINA CALCIO del 26/03/2022 – Campionato Juniores Under 19 “B” Regionale)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,
ascoltata la società,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..

Il contributo va incamerato.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL RELATORE

F.to Aldo Goldoni

62) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING COLLEFFERRO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE CALO SAFFIO FINO AL 29/04/2022, SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI AHMED ABDEL NABY ANGELO, CALICCHIA MIRCO E GRAZIOSI ANTONIO PER 3 GARE ED A CARICO DEI CALCIATORI CASTIGLIONE MARCO E DI DOMENICO GIORGIO PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 94 LND DEL 7/04/2022
(Gara: CITTA DI VALMONTONE 1921 – SPORTING COLLEFFERRO del 3/04/2022 – Campionato Terza Categoria Roma)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,
ascoltata la società,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, relativamente all'inibizione a carico del dirigente Calo Saffio, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..

Di dichiarare altresì inammissibile il reclamo, relativamente alle rimanenti decisioni impugnate, ai sensi dell'art.9 del C.G.S., in quanto sottoscritto da persona sottoposta alla sanzione dell'inibizione.

Il contributo va incamerato.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL RELATORE

F.to Giovanni Grauso

63) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. GRIFO ACADEMY, AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 129 SGS DEL 7/04/2022
(Gara: GRIFO ACADEMY – ACADEMY SPORT CENTER del 2/04/2022 – Campionato Giovanissimi Under 15 Prov. Roma)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,
rilevato che la società reclamante non ha dato seguito al preannuncio di reclamo ritualmente inviato,

DELIBERA

Di dichiarare improcedibile il reclamo.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE

F.to Giovanni Grauso

**64) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. SETTEVILLE CASEROSSE, AVVERSO
IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE NARGISO GALASSO
RICCARDO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO
REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 319 LND DEL 6/04/2022
(Gara: SETTEVILLE CASEROSSE - CASTRUM MONTEROTONDO del 3/04/2022 -
Campionato Promozione)**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,
rilevato che la società reclamante non ha dato seguito al preannuncio di reclamo ritualmente
inviato,

DELIBERA

Di dichiarare improcedibile il reclamo.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Aldo Goldoni

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 22 aprile 2022

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli